



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate**

**Proposta nr. 47 del 05/05/2011 -**  
**Determinazione nr. 1052 del 05/05/2011**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Azienda Agricola Caio di Salvador Pier Antonio – Rinnovo di autorizzazione allo scarico in Rio Bagnadori di acque reflue industriali provenienti da insediamento ad uso ittigenico sito in Porcia, Via del Laghetto n. 10.

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO CHE il signor Salvador Pier Antonio (nato a Sacile il 14.06.51) e residente in Sacile, via Ettoreo n. 9, in qualità di Legale Rappresentante e proprietario dell’Azienda Agricola Caio di Salvador Pier Antonio, con sede legale in Sacile, via San Giovanni del Tempio n. 92, ha presentato istanza, datata 13.05.10 assunta al prot. n. 43312 del 18.05.10, per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in Rio Bagnadori di acque reflue industriali provenienti dall’insediamento sito in Porcia, via del Laghetto n. 10, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 919 del 16.05.08;

RICHIAMATI i seguenti elaborati allegati all’Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 919 del 16.05.08, sottoscritti dal titolare e con timbro di professionista abilitato:

- relazione tecnica di data 28.10.03;
- scheda di rilevamento di scarico di acque reflue industriali e modello integrativo per scarichi allevamenti ittici di data 28.10.03;
- Tav. n. 1 - estratto C.T.R. scala 1:5.000; estratto di mappa scala 1:2.000; planimetria generale scala 1:500 del settembre 2003;
- Tav. n. 2 - particolari e sezioni scala 1:100 e 1:50 e sezioni trasversali del settembre 2003;
- Tav. n. 3: planimetria generale scala 1:500-calcolo superfici vasche del settembre 2003;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma del Legale Rappresentante dell’Azienda Agricola e di data 13.05.10;

RILEVATO dalla documentazione allegata all’istanza ed alla precedente autorizzazione che: nell’insediamento viene effettuato allevamento ittico dallo stadio di uova a quello di pesce adulto; sono presenti tre scarichi, identificati nella planimetria (tav. n. 1):

- uno scarico continuo,
- due scarichi di emergenza per troppo pieno che si attivano, tra l’altro, in occasione di piene di rilevante intensità;

tutti i trattamenti di profilassi e terapia sono effettuati sotto stretta sorveglianza veterinaria;  
il recapito finale degli scarichi è il corso d'acqua superficiale Rio Bagnadori;

DATO ATTO che in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione il Legale Rappresentante ha dichiarato che *“lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato...; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione”*;

CONSIDERATO che attualmente non sono stati ancora individuati i criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dall'attività di piscicoltura ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 152/06;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza che non è previsto uno specifico trattamento delle acque reflue prima dello scarico;

RITENUTO opportuno, pertanto, al fine di evitare un peggioramento della qualità delle acque del corpo idrico recettore, che l'Azienda continui ad effettuare con maggiore frequenza gli autocontrolli sulle acque;

DATO ATTO che, con nota prot. n. 62796 del 05.08.10, è stato comunicato l'avvio del procedimento, informando anche l'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, l'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e il Comune di Porcia;

PRESO ATTO che la ditta ha presentato referti di analisi di acque allo scarico, con timbro di chimico iscritto all'albo, al fine di attestare il rispetto dei valori limite, per i parametri analizzati, allo scarico in corso d'acqua superficiale;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 120,00 di data 13.05.10 introitati al Cap. 3580.20 “Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006” – Istruttoria pratiche” giusta reversale n. 4294 del 15.07.10;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi € 120,00 riguardano il solo costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia pari pertanto all'importo versato;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a “Tutela delle acque dall'inquinamento” e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e la L.R. 16/2002, inerenti le competenze

- autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;
- L.R. n. 16 del 05.12.08 recante “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia...”;

CONSIDERATO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell’Ente, nonché l’Ordinanza Presidenziale n. 12 del 05/05/2010, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

## D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, l’Azienda Agricola Caio di Salvador Pier Antonio, con sede legale in Sacile, via San Giovanni del Tempio n. 92, è autorizzata, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, allo scarico in Rio Bagnadori di acque reflue industriali provenienti dall’insediamento sito in Porcia, via del Laghetto n. 10, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) deve essere rispettata la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue industriali in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
  - b) il rispetto dei valori limite di emissione non può essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
  - c) vengano effettuate le operazioni di pulizia, di manutenzione e l’eventuale asporto di sedimenti dalle vasche di allevamento quando queste sono in asciutta, in modo da evitare che fanghi e residui di pulizia giungano allo scarico e con la frequenza che si ritiene opportuna;
  - d) la gestione dei fanghi e dei residui derivanti dalla pulizia delle vasche deve avvenire nel rispetto della normativa in materia;
  - e) vengano effettuati almeno i seguenti autocontrolli sulle acque superficiali in ingresso e sulle acque dello scarico a carattere di continuità con frequenza semestrale dalla data di esecutività della presente autorizzazione sui seguenti parametri: pH, COD, BOD, solidi sospesi totali, azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, fosforo totale, rame, zinco;
  - f) le analisi di cui al punto e) andranno effettuate anche sugli scarichi di emergenza, con frequenza annuale;
  - g) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell’Autorità di controllo presso la ditta;
  - h) gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell’allegato 5 alla parte terza).
3. Contestualmente alla presentazione della documentazione per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico la ditta:
  - proponga delle misure atte a ridurre i consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell’acqua come previsto dall’art. 98 del DLgs 152/06;
  - valuti l’opportunità di predisporre un progetto relativo al sistema di depurazione delle acque reflue che l’Azienda ritenga di attuare al fine di evitare l’inquinamento del corso d’acqua recettore degli scarichi.

4. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
5. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
6. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di scadenza del precedente provvedimento e fino al 17.05.16. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
7. Qualora l'impianto rientri tra quelli soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, l'Azienda dovrà presentare apposita istanza all'Ente competente.
8. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
9. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
10. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
  - di applicazione di nuove disposizioni;
  - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
  - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
  - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
11. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
12. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Porcia, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato

può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 05/05/2011

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni